



COMUNE DI FONTANAFREDDA

Provincia di Pordenone

Via Puccini n. 8 CAP 33074
Tel. 0434/567611 Fax 0434/567667 comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita I.V.A. 00162440937
www.comune.fontanafredda.pn.it

**ORIGINALE N° 22
del Registro Delibere**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF AI SENSI DEL D.LGS. 28/09/1998, N. 260, E S.M.I. - MODIFICA ED
APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE**

L'anno **Duemilatredici**, il giorno **Ventisette** del mese di **Maggio**, con inizio alle ore **19.00** nella Sede Comunale di Fontanafredda - Ca' Anselmi - Viale Grigoletti n. 11, in seguito a convocazione disposta con gli avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto:

BERTOLINI GIAN PIETRO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO					
Presente					
BAVIERA GIOVANNI	Sindaco	Presente	POLES FLORINDA	Consigliere	Presente
BERGAMO VALTER	Consigliere	Presente	REDIVO STEFANO	Consigliere	Presente
BOLZONELLO CARLO	Consigliere	Presente	ANESE FRANCO	Consigliere	Presente
FELTRIN ALESSANDRO	Consigliere	Assente	GIUST MARIO	Consigliere	Presente
GASPAROTTO STEFANO	Consigliere	Presente	LANDA ANTONINO	Consigliere	Presente
MALNIS SILVIO	Consigliere	Presente	PERUCH CLAUDIO	Consigliere	Presente
NADIN PIETRO	Consigliere	Presente	SALDAN LORIS	Consigliere	Assente
PEGOLO MICHELE	Consigliere	Assente	ZHAVA JOVAN	Consigliere	Assente

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Gian Pietro BERTOLINI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giovanni d'ALTILIA

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente procede all'esposizione dell'argomento.

Invita quindi il Consiglio Comunale a voler adottare le proprie determinazioni.

PREMESSE

Premesso che:

- l'addizionale comunale IRPEF è stata istituita, per la prima volta, dal D.lgs. n.360/1998, poi modificato dall'art.12, legge n.133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999 e dall'art.28, legge n.342/2000, nell'ambito del processo di decentramento fiscale.

Applicata dal 1999, l'addizionale è articolata in due aliquote distinte:

una di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, uguale per tutti i comuni, da fissare ogni anno con decreto del Ministro delle Finanze;

un'altra, opzionale e variabile da comune a comune, in quanto rimessa alla discrezionalità dei comuni, che possono istituirla con propria delibera di consiglio;

- la misura di applicazione dell'addizionale IRPEF opzionale non poteva eccedere il tetto massimo di 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali, come successivamente ribadita dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, che all'articolo 28 precisava la potestà in capo ai comuni nel poter deliberare la variazione dell'aliquota entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Considerato che con la legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) art. 1, commi 142/143, il su richiamato d.lgs. è stato modificato come da testo normativo qui di seguito riportato:
comma 142

"All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali »;

c) al comma 4:

1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti:«del credito di cui all'articolo 165»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
e) il comma 6 è abrogato.

comma 143

A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

Preso atto:

- che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., in virtù della potestà regolamentare generale riconosciuta agli enti locali, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto l'art. 1 comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296 che stabilisce tra l'altro che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalla norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 127 del 20 dicembre 2007 questo Comune ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef ai sensi del d. lgs. n. 28/09/1998, n. 260, come da ultimo modificato dall'art. 1, commi 142/143 della legge n. 296/2006, stabilendo l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura dello 0,25 per cento;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 95 del 20 dicembre 2008 questo Comune ha confermato l'addizionale comunale per l'anno 2009 nella misura dello 0,25 per cento;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 del 17 febbraio 2010 questo Comune ha confermato l'addizionale comunale per l'anno 2010 nella misura dello 0,25 per cento;

Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che recita: " La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

Dato atto delle accresciute necessità di finanziamento del Bilancio corrente comunale intervenute negli ultimi esercizi e della esigenza di individuare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

Rilevato che l'addizionale IRPEF colpisce tutti i cittadini proporzionalmente ai propri redditi e che di conseguenza si opererebbe un prelievo fiscale più equo rispetto ad un incremento delle aliquote della nuova imposta municipale propria (IMU);

Ritenuto di dover introdurre una maggiore progressività all'imposizione fiscale introducendo una tassazione per fasce di reddito con aliquote differenziate che aumentano all'aumentare del reddito imponibile;

Ritenuto altresì di introdurre una fascia di esenzione per i redditi fino ad €. 12.000,00 al fine di tutelare le fasce più deboli;

Vista la bozza di regolamento all'uopo predisposta dagli uffici comunali ai sensi delle normativa sopra richiamata, che va a sostituire integralmente quello esistente;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

SI PROPONE

- 1) di approvare l'allegato regolamento, costituito da n. 6 articoli, preordinato a disciplinare l'applicazione dell'addizionale IRPEF di che trattasi;
- 2) di fissare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per scaglioni secondo le fasce di reddito previste per l'IRPEF statale nella seguente misura:
 - Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota: 0,45 %
 - Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota: 0,55%
 - Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota: 0,65%
 - Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota: 0,75%
 - Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota: 0,80%
- 3) di stabilire una fascia di esenzione per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore ad €. 12.000,00, intendendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo;
- 4) di stabilire che il predetto regolamento produrrà i suoi effetti con decorrenza 01/01/2013;
- 5) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico individuato dal D.M. 31.05.2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
- 6) di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
- 7) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il Coordinatore dell'Area Programmazione finanziaria, Bilancio e Tributi esprime parere favorevole

A. Pinnavaria

Il Presidente introduce brevemente l'argomento in discussione quindi dà la parola al Sindaco per l'illustrazione dello stesso.

Dopo breve intervento il Sindaco invita il responsabile del servizio finanziario ad illustrare gli scaglioni delle aliquote.

Al fine di consentire una corretta e completa conoscenza degli interventi che si sono succeduti, si riporta in allegato l'integrale trascrizione della registrazione di seduta.

Ultimati gli interventi l'argomento viene posto ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti: n.ro 13;
Con voti favorevoli: n.ro 9;
Astenuiti: n.ro 4 (Anese, Malnis, Giust e Peruch)

Voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge;

Indi, con apposita e separata votazione,

Consiglieri presenti: n.ro 13;
Con voti favorevoli: n.ro 9;
Astenuiti: n.ro 4 (Anese, Malnis, Giust e Peruch)

Voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Regolamento
- 2) trascrizione integrale registrazione di seduta

Sono le ore 20.50, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta consiliare.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 1, comma 16, L.R. 21/2003

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del verbale viene pubblicata il giorno 31 MAG. 2013 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Data 31 MAG. 2013

[Signature]

Si certifica che la su estesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004
☒ ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004 (Immediata Eseguitività)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data 31 MAG. 2013

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 31 MAG. 2013 al 14 GIU. 2013 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Data 24 GIU. 2013

[Signature]

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE G.C./C.C.

N. 29 DEL 27.05.2013



Il Segretario Comunale

[Signature]

COMUNE DI FONTANAFREDDA
PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**
d. lgs. n. 360 /1998 – legge n. 296/2006 art. 1

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 127 DEL 20/12/2007

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà legislativa di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

In comune di Fontanafredda viene istituita una addizionale IRPEF da applicarsi sui redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno di riferimento in Comune di Fontanafredda.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta del reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 – Versamento

A decorrere dall'esercizio 2007 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al comune di Fontanafredda, attraverso l'apposito codice tributo da assegnarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il versamento della stessa è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per la determinazione dell'acconto e del saldo dell'addizionale dovuta trova applicazione il comma 3/bis dell'art. 1 del d. lgs. 360/98, così come introdotto dall'art. 1, comma 142 della legge n. 296/2006.

Art. 4 – Determinazione dell'aliquota

Il comune può deliberare entro il 31 dicembre di ciascun anno, o comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio considerato, la variazione dell'aliquota di cui al precedente art. 2.

In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.

La variazione non può complessivamente eccedere 0,8 punti percentuali e trova applicazione a partire dall'anno successivo.

La deliberazione con cui viene disposta la variazione dell'aliquota è efficace dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali.

Art. 5 – Esenzioni

L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila).

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00 (dodicimila) l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 6 – Disposizioni finali

Il presente regolamento è comunicato, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 446/1997, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni da quando è divenuta esecutiva, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.